NELLA CAUSA PENALE CONTRO TEGLIO ANGELO DI MODENA IMPUTATO DI...

Silvio Campani







NELLA CAUSA PENALE

CONTRO

TEGLIO ANGELO

DI MODENA

IMPUTATO DI TRUFFA

DIFESA

DELL'AVV. SILVIO CAMPANI

PRONUNCIATA INNANZI LA R. CORTE D'APPELLO

in Modena il 3 Maggio 1871



MODENA

TIPOGRAFIA SOCIALE

nello Stabilimento Provinciale di S. Filippo Neri

1871.

II

ARGOMENTO

Angelo Teglio, mediatore, ritira dalla Dogana di Modena sei pelli d'olio, depositatevi dal mercante Muratori Pellegrino di Lucca. Essendo in relazione d'affari col proprio figlio Leopoldo in Vicenza a lui le spedisce. Questi allegandosi creditore del Muratori per L. 458. 16 *si trattiene altrettanta somma, e manda il rimanente, col relativo conto, al proprio padre, perchè ne faccia consegna al Muratori. Il Muratori rifiuta di riconoscere il conto e di ritirare il residuo, e protesta che Angelo Teglio non aveva da lui mandato per ritirare quelle pelli dalla Dogana e che questa glie ne deve rispondere. Cita in giudizio innanzi la Pretura di Modena-Città il Ricevitore doganale sig. Botti Giuseppe, concludendo perchè sia condannato alla consegna delle sei pelli d'olio o al pagamento del loro prezzo. Il Botti viene assoluto. Il Muratori appella al Tribunale Civile di Modena, che ripara la sentenza del Pretore e condanna, giusta l'istanza del Muratori, il Botti e gli salva azione di rilievo. Il Botti sporge allora querela contro di Angelo Teglio per truffa, imputandolo di avergli carpito con un raggiro le merci del Muratori. Il Tribunale Correzionale di Modena giudica, e ritenendo colpevole il Teglio lo condanna a sei mesi di carcere, a L.* 100 *di multa, alla rifazione dei danni verso il Botti e nelle spese. Angelo Teglio ricorre innanzi la Corte di appello di Modena e produce in questo secondo giudizio tre serie di documenti. Nella prima Serie si contengono gli atti e i documenti della causa civile, decisa dal Tribunale. Nella seconda Serie lettere e telegrammi, constatanti affari e conti tra Leopoldo Teglio e il Muratori. Nella serie terza diversi documenti, tra i quali un certificato di onestà rilasciato al Teglio da reputati mercanti d'olio, dopo la condanna contro di lui proferita, e perchè se ne valesse innanzi la Corte.*

Dopo l'interrogatorio dell'imputato e la lettura dei principali documenti fu pronunciata la difesa che segue.

Eccellenze

I. Una lunga e onorata vita nello esercizio di una professione quanto utile e modesta altrettanto delicata nulla valse ad Angelo Toglio: chè se appunto per ben trentacinque anni egli si adoprò e anche si adopra come mediatore sulla nostra piazza di Modena, e seppe sempre conciliarsi il massimo credito e la pubblica stima, pure vi fu chi osò contristarne la canizie e stampargli in volto il marchio di reo, di guisa che sentì proferirsi una condanna al carcere ed alla multa per reato di truffa, e, interposto appello contro la funesta sentenza, siede anche oggi, nelle aule della giustizia, al doloroso posto dell'imputato. Ma egli forte della sua coscienza spera da voi una riparazione, noi forti del suo diritto da voi la invochiamo, e con tutto calore ed impegno vorremo sostenerla, che, se vi fu mai caso in cui ci premesse la sorte più di uno che di altro cliente, questo si è in cui abbiamo tutta la convinzione di difendere un uomo contro del quale possono stare bensì lontane apparenze di reato ma che certo nè è innocente, e anche oggi dinanzi a voi e a tutti può dirsi e vantarsi onesto.

E così avesse pur egli sin da principio dalla questione pensato che vi sono nella vita umana azioni che si commettono nella massima buona fede, ma che poi assumono ap-

parvenzo di reato, chè anzi talvolta la troppa onestà ne è il movente! chè non sederebbe oggi qui dove egli siede e altro sarebbe stato il suo contegno dopo il fatto, nè soverchio disprezzata avrebbe un' imputazione che gli parve non degna di molti mezzi di difesa e che egli riteneva non dovesse avere sèguito alcuno.

Abbiamo esordito accennando alla onestà di Angelo Teglio, nè lo abbiamo fatto già per amor di frasi onorevoli e di rettorici artifici, che innanzi al senno vostro, Eccellenze, sarebbero, ben lo vediamo, poco men che ridicoli; ma vogliamo con ciò significare sin dal principio, che ogni argomento il quale verrà recato da noi a discolpa del cliente da questo fatto della sua più specchiata onestà debba, a mo' di dire, ricevere lume e ritrarre forza maggiore, imperocchè pare a noi che se una mala precedente condotta può aggiungere ragioni più gravi alle prove di colpabilità, si debba riconoscere con gioja che alle deduzioni della difesa maggiore forza aggiungano i fatti precedenti buoni e lodevoli, molto più quando sono speciali al fatto della incolpazione e si è in tesi del più maligno dei reati contro la proprietà.

E qui si è nel caso. Di truffa è imputato chi ebbe mille volte occasione di truffare e nol fece, ebbe in consegna somme e valori di migliaja di lire, ebbe relazioni colle più reputate ditte commerciali del paese e fuori e si mostrò onesto fino allo scrupolo, e di lui suonò sempre favorevole ed illibata la fama, ed è imputato di una miserabile truffa in cui vedremmo nulla avere egli per sè guadagnato, in cui potendo intera lucrarsi una somma, non si sa per quale strano capriccio solo metà ne avrebbe distratta ed è condannato per l' intero; ma vediamo ancora che questa sentenza non persuade alcuno essere il Teglio Angelo un malfattore, dopo la sentenza di condanna nuovi attestati di onestà vengono emessi in suo favore da altri commercianti, con altre più che onorevoli dichiarazioni, e perchè se ne serva in questa causa penale; nonostante quella sentenza Angelo Teglio è ancora stimato ed avuto in credito e ricercato per gli affari della sua professione, noi abbiamo parlato

con quei commercianti che gli rilasciarono que' certificati e ci siamo dovuti convincere che quella sentenza di condanna del Teglio non rappresenta la pubblica opinione al suo riguardo, e che deve essere rivocata

Divideremo il nostro cômpito in due parti generali. Nella prima tratteremo del fatto, nella seconda delle questioni che ne derivano. Avremo più ad occuparci della prima parte in cui mediante anche nuovi documenti, dovremo fare la ricerca della verità che nel primo giudizio non fu discoverta, e metterla al suo posto donde poi chiare e ordinate ne deriveranno le questioni da trattarsi in ultimo. — E senza altro vogliamo incominciare.

II. Nel 30 Aprile e nel 4 Maggio 1867 *Muratori Pellegrino* di Lucca, mercante d'olio, faceva giungere alla Dogana di Modena 20 pelli di olio fino per essere ivi assoggettate al Dazio di transito a norma di legge. Delle dette 20 pelli 16 furono introdotte il 30 Aprile, le altre 4 il 4 Maggio. — Nè la prima nè la seconda volta fu osservata (uso o abuso che fosse) la formalità della denuncia prescritta dagli art. 30 e 36 del Regolamento 25 Novembre 1866. Alcuni giorni dopo l'ultima consegna *Teglio Angelo*, odierno appellante, si presentò in Dogana per levare 12 di quelle pelli a nome Muratori, il quale infatti sopraggiunse o confermò che quella partita d'olio era sua e col Teglio proseguì l'operazione, levando le 12 pelli per le quali fu rilasciata bolletta di transito. Qualche altro giorno di poi il Teglio *da solo*, in due volte, si presentò ancora alla Dogana e levò di quella partita altre due pelli, le levò a nome Muratori, sia che se ne allegasse espressamente incaricato sia che no poco monta (e del resto vedremo più oltre) poichè altre volte il Teglio e per Muratori e per altri aveva levato da solo delle merci, e quindi anche per ciò che riguarda il presente caso era ritenuto dalla Dogana come incaricato in regola e sensale di piena fiducia.

Finalmente, e qui si viene al più importante, furono da Teglio nel 20 Maggio 1867 levate di Dogana le rimanenti sei pelli e anche queste da solo senza intervento del Muratori. E sono quelle di cui è questione.

Cominciamo sin da questa prima parte di fatto a riferirci scrupolosamente alle prove.

Che le 20 pelli fossero introdotte in due volte nelle epoche susseguenti risulta dalla deposizione del Ricevitore della Dogana sig. *Botti Giuseppe* querelante, fatta nel primo dibattimento e risulta pure dagli atti della causa civile. Che non fosse osservata formalità alcuna di legge nella consegna a deposito di quella merce è provato per li testimoni indotti nella causa civile di appello, e su di ciò capitolati come a pag. 9 vol. atti (Serie 1. doc. prodotti). — Che la prima levata di quelle pelli fosse di dodici, risulta pure dal deposto del Botti che concorda con quello più speciale su tal proposito del Teglio Angelo, il quale in primo dibattimento ne dice come di quelle 12 pelli otto fossero vendute ad una Modenese, quattro mandate a Carpi. Ciò è pure ammesso dal Muratori nel suo esame all' udienza del Tribunale. Ed è poi provato che il Teglio Angelo si presentò dapprima *solo*, quindi sopraggiunse il Muratori, poiche questo dal Muratori stesso è affermato nel suo atto d'appello (pag. 3 vol. atti causa civ. Ser 1ª). — Il Botti poi ne attesta, a pag. 3 del processo, confermando la sua querela, che « altre volte il Teglio « asserendosi incaricato da Muratori, altre volte anche da « altri veniva a levare pelli d' olio dalla Dogana, godendo « fiducia perchè noto sensale di questa città o di tal genere- « e in tutti questi incontri il Teglio soddisfece ai proprî « impegni. » Colle quali parole non è escluso che veramente anche da solo, come da noi si è detto, il Teglio Angelo fosse solito levar merci dalla Dogana, la qual cosa accadde pure nel fatto di quella partita di 20 pelli d' olio, poichè è il Botti che depone al dibattimento come segue: « Delle altre otto pelli una venne levata poco dopo dal « Teglio *allegandosi incaricato* dal Muratori, un' altra fu « levata dal Teglio e trasportata, *ritenendolo incaricato* in « regola ». Così la prima volta se Angelo Teglio allegavasi incaricato dal Muratori segno è che Muratori non era presente, e altrettanto deve dirsi della seconda volta ee fu *ritenuto incaricato in regola*. — Il Botti poi ci conferma che altro volte ancora, oltre quella partita di 20 pelli, erasi

il Teglio presentato da solo a ritirare merci di ragione Muratori. Basta consultare il Vol. documenti della causa civile a pag. 25 (Serie I.) donde appare che il Botti erasi offerto a giurare suppletoriamente nei seguenti termini: « Giuro chiamando Dio in testimonio che *anche altre partite di olio introdotte dal Muratori* in questa Dogana di « Modena, procedentemente alle 20 pelli indicate nella « risposta da me date agli interrogatori furono levate « quando dal Muratori quando dal Teglio *senza intervento* « *rispetto a questi e senza alcun mandato* scritto dal Mu- « ratori, che mai reclamò o protestò per detta consegna « quando in appresso si presentava a ritirare direttamente « altre partite »

Sta dunque in fatto che dodici di quelle 20 pelli d'olio si sarebbero levate dal *solo* Teglio che già avea cominciata la operazione, e che altre due poi furono ritirate dal Teglio senza intervento del Muratori; o ciò era accaduto altre volte per altre merci e di Muratori e di altri.

III Or come furono levate nel 20 Maggio 1867 le rimanenti sei pelli di cui è quistione? Qui ad ogni circostanza del fatto accompagneremo la prova di sua verità Udiamo il Botti. — Nella sua querela egli ne dice senz'altro che Angelo Teglio sotto *mentite* vesti di incaricato del Muratori ritirava quelle sei pelli residuo di maggior partita, *emettendo* l'opportuna ricevuta in cui si qualificava come appunto incaricato del Muratori. — E alla *emissione* di tale ricevuta annetteva il Botti tanta importanza che ribadendo la sua affermazione non dubitava di chiudere la querela colle seguenti parole: « *rilascia intanto la dichiarazione di tutto* « *pugno del Teglio, colla quale questi riuscì a carpire* « *sotto bugiarda qualifica le pelli d'olio* ». E che la consegna avvenisse così e perciò ripeteva implicitamente il Botti confermando la querela. Ma con buona pace del Botti ne così nè perciò avvenne la consegna. Noi vogliamo convincernelo colle stesse sue parole che vanno d'accordo con quanto ne disse l'imputato Teglio Angelo, il quale nel suo interrogatorio al dibattimento rispose che la specifica o dichiarazione fu redatta *alcun tempo dopo la consegna dell'olio*

E infatti allo stesso dibattimento il Botti ammise che quella ricevuta fu redatta *due giorni* dopo la consegna. La Sentenza appellata di fronte a tale incoerenza del Botti, quasi non credendo nemmeno a lui circa il precisare quell' *alcun tempo dopo*, vago nell' ignoto e in genere affermò che la dichiarazione del Teglio fu fatta *posteriormente* alla consegna, smentendo con questo comodo avverbio la querela scritta e alterando il deposto orale del querelante. È dunque positivo o dimostrato per ciò solo a piena luce che la dichiarazione lungi dall' avere servito a *carpire* lo sei pelli di olio fu fatta dopo che lo pelli erano state consegnate.

Quindi si vede come possa essere probabile che il 20 Maggio, Teglio Angelo abbia detto al sig. Botti *di avere avuta commissione dal Muratori di ritirare le altre sei pelli*, che esso Botti gli abbia risposto *che ci doveva mostrare qualche recapito*, ma che Teglio soggiungesse: *come ho levate le altre levo anche queste* e che da ciò il Botti *annui le caricasse e lo avverti che voleva una ricevuta*.

No. Questo non è probabile, poichè altre volte erasi il Teglio Angelo presentato a levar merci per Muratori e da solo e per quella stessa partita di 20 pelli, e sino per altri mercanti in altre occasioni, nè mai fu caso di tante difficoltà; lo stesso Botti era pronto a giurare che non ci fu bisogno di *mandato scritto* nè d' *intervento* del proprietario e se ciò non occorreva, nemmeno doveva occorrere una dichiarazione, il Botti depose che Teglio Angelo era *sensale di fiducia* e galantuomo, dunque non si può credere che in quella circostanza sola, senza alcun motivo al mondo, si pariasse di recapito, di dichiarazione. Ma se allora solamente ce ne fosse pure stata la necessità non doveva ella essere grave ed eccezionale e perciò stesso non avrebbe dovuto la Dogana rifiutarsi di consegnare la merce senza l' *immediato* rilascio della *ricevuta*? Non era più logico infatti pretenderla e ottenerla subito, anzichè aspettare due giorni dopo?

È dunque omai abbastanza dimostrato che Teglio Angelo non ebbe uopo di usare dell' artificio della ricevuta, ma gli bastò presentarsi per ritirare lo sei pelli d' olio, e che non ebbero luogo obbiezioni nè proteste in ordine a quella consegna

IV. Che cosa fece Angelo Teglio delle sei pelli d'olio ritirate nel modo che sopra si è detto? È un fatto omai acquisito al giudizio che egli le ha mandate, come dice, al figlio suo Leopoldo allora degente in Vicenza, poichè lo dimostra chiaro la ricevuta della Ferrovia e due lettere prodotte dalla difesa nel 1.° dibattimento. E Leopoldo Teglio, ricevute che ebbe le pelli, mandò al padre la somma di italiane L. 400 e gli spedì poscia nel 16 Giugno 1867 il conto relativo da cui appare quanto segue:

N. 6 pelli olio fino del peso complessivo di Kil. 499
Tara » 47

Kil. 452

a L. 2, 00 il Kil — importano L. 904 — Di queste L. 904 il Leopoldo Teglio aveva già mandate	L. 400, 00
Allegava un suo credito di	» 458, 16
Speso pel ritorno delle pelli vuote	» 2, 20
Totale	L. 860, 36

Segue una sottrazione di detta somma da quella di L. 904 e risulta a debito di Leopoldo Teglio la somma di L. 43, 64 inverso il Muratori, più di L. 9, 04 per provvigione al padre, in tutto L. 52, 68, mandate poi non sappiamo se in quella od altra circostanza.

Tale è il conto resultante dalla lettera 16 Giugno 1867, timbrata dalla posta di Vicenza in tale data, lettera che solamente ora ci fu dato rinvenire e che produciamo nella Serie 3 sotto il N. 4.

In tale conto adunque Leopoldo Teglio si accredita di L. 458, 16 verso il Muratori e manda a suo padre solo la rimanenza.

Sussisteva egli questo credito e come era formato?

Checchè ne dica la sentenza appellata, tale ricerca di fatto è importantissima è qui dove trovare sua sede per le conseguenze di diritto che poi ne rileveremo. Il Teglio in dibattimento asserì la esistenza del credito professato dal proprio figlio, e sebbene non appaja dal verbale di udienza rammentiamo benissimo ne disse anche il titolo e cioè *indi-*

cazioni commerciali. Ma anche senza del verbale sappiamo dal Botti che il Teglio chiamato in giudizio civile innanzi la R. Pretura disse che avrebbe pagato l'olio *trattenendosi quello che aveva ad avere il di lui figlio ed accampava conti correnti per indicazioni.*

Il Muratori nega la esistenza di siffatti conti, ma solo al dibattimento poichè prima mai non ne aveva parlato. Ma il Muratori è smentito per ben due volte nel primo giudizio, una volta da sè medesimo un' altra dal testimonio *Biagioni.* Da sè medesimo e cioè quando dice: « Conobbi il figlio del « Teglio in Padova ma con lui non avevo conti, chè anzi « per levarmelo d' attorno io Padova gli avevo regalate « L. 100 ». Quel *chè anzi* vale un tesoro e quel regalo è molto sospetto. Come? non esistevano conti e solo *per levarsi d'intorno* il Teglio Leopoldo gli aveva *regalate* L. 100? Basta accennare simili sciocchezze per dire che qui la verità fu confusa e confusa a segno che proseguendo egli nella risposta non dubitò di dire ancora: « Teglio si offerse di « pagarmi l'importo dell' olio o non accampò conti correnti « nè di volersi compensare di sè stesso per conti che punto « non esistevano ». Così mentre egli si affanna ad escludere la esistenza di quei conti o si vi torna due volte in un solo periodo si dimentica poi dell' essenziale e gli sfugge detto di avere avuto offerta dal Teglio di pagamento dell' olio. Qui le parole del Muratori sono veramente inesplicabili; gli si potrebbe domandare: e come non accettaste voi quell offerta, chè ogni questione sarebbe allora finita? Tanto più inesplicabili poi ci sembrano quelle parole in quanto che non sono in armonia con quello che aveva detto nel primo esame che cioè dal Teglio non ebbe mai veruno acconto di pagamento. Passiamo al teste Biagioni.

Biagioni è esplicito nel particolare dei conti. Citiamo le suo parole: « Angelo allegava dei conti che suo figlio Leo« poldo aveva col Muratori. — Muratori invece diceva che « avevagli dato anche di più di quello che doveva avere per « indicazioni ». Di qui per lo meno appare che dunque c' era questione; ma che quei conti non solo fossero esistiti si bene esistessero ancora è quanto andiamo a dimostrare.

Che detti conti fossero esistiti lo proviamo in questo secondo dibattimento per mezzo del Muratori medesimo e per mezzo ancora d'altri. Dalle lettere e dai telegrammi che si producono nella Serie 2. si vede come egli fosse in relazione d'affari col Leopoldo Teglio a cui commissionava acquisti ed operazioni commerciali.

Da sè medesimo si condanna il Muratori con tre telegrammi, tutti anteriori al 20 Maggio 1867, in cui incarica Teglio Leopoldo di acquistare *olio lino schietto quintali* 100 *al prezzo che dite. Fate mio interesse, ricevimento pronto, telegrafate.* (Telegr. N. 1. Serie 2.) In altro telegramma avverte il Teglio Leopoldo che per ordine di esso Muratori debbe trovarsi a Padova un tal Piacentini lo cerchi e gli dica di aspettarlo sino al posdomani — (Telegr. N. 2. Serie 2.). — Il terzo telegramma parla di 40 pelli di olio di tutte due le qualità e fa vedere che si riferisce ad un contratto precedente o pendente (Telegr. N. 3. Serie 2.). Questi tre telegrammi sono firmati dal Muratori.

Ora vengono altri a dimostrare di più come fossero esistiti detti conti e sono Angelo Teglio, suo figlio Leopoldo e certo Luigi De-Paoli socio del Muratori. Il De-Paoli dimostra inoltre come detti conti esistessero anche nel Maggio 1867 e precisamente nella metà di tal mese. Procederemo col più esatto ordine.

1) Lettera di Angelo Teglio al proprio figlio, in data 13 Agosto 1866 come dal timbro postale. Essa dice così:
« Appena io acquistai qui (a Modena) olio sopraffino e
« mezzano credo che il Muratori partisse subito per costì,
« ma però io *non presto veruna fede alle cose sue*; facil-
« mente nel viaggio venderà tutto quel po' di carico che
« ha, tu non fare nessun calcolo su suo arrivo, o caso mai
« ti avvicinasse con maniecrosità fagli buon viso *ma guarda*
« *bene di non impegnarti sulla sua parola perchè non c' è*
« *altro pericolo che di sfigurare*, se vuol fare affari impe-
« gnativi *rilasci lui competente caparra* in mano del com-
« pratore oppure d' un terzo ».

Questa lettera, che produciamo sotto il N. 1 (bis) Serie 2., è come la introduzione ai conti di che vorrebbe ora

contestare il Muratori e contiene consigli di prudenza, che il tempo dimostrò poi preziosi, relativamente agli affari da trattarsi col Muratori.

2.) Produciamo, sotto i NN. 2 (bis) e 3 (bis) Serie 2, due lettere del figlio Leopoldo datate da Padova l'una l'8 l'altra il 13 successivo Settembre, e ci duole che manchi il timbro postale ad accertarne meglio la data, quantunque dal riferimento che esse hanno colla precedente abbastanza si possa esserne persuasi, e in queste due lettere espressamente si parla di affari col Muratori, come dalle parole in esse segnate di cui ci limitiamo a riportare le seguenti:

— Lettera N. 2. (bis) — « Come tu sai è venuto Mu« ratori con campioni di olio fino e mezzano..... Insomma « io ho detto a Muratori tutto quello che fa qui di prezzi « e di affari *ed abbiamo preso un magazzino per fare un « deposito* ».

— Lettera N. 3. (bis) — « Del resto lui (un tal Fizzi) « è uguale di me perchè se avesse avuto la maniera di « pagare le due partite d' olio che aveva Muratori si gua« dagnava almeno 60 marenghi, *perchè mi dava l' olio mer« cantile a 155 franchi, quello fino a 175 ec.* ».

3) Sotto il N. 4. Serie 2 produciamo una lettera del detto Leopoldo Teglio al proprio padre e questa timbrata alla porta di Padova il 14 Settembre 1866. Essa dice così: « Io ti confesserò che con lui (Muratori) se veramente mi « porta questa roba fare un bel guadagno e se sarà vero « che in seguito faremo *molti affari* io baderò di salvarti « la tua provvigione ec. »

4) Il consiglio dato sin da principio dal vecchio Teglio al figlio Leopoldo era assennato e infatti nella lettera che quegli scriveva a costui, timbrata alla posta di Modena il 4 Ottobre 1866 pare avesse ragione di lamentarsi del Muratori, come dalle seguenti parole: « sento quello che mi « dici ma io lo sapevo che Muratori non potesse figurar « bene ec » (N. 5. Serie 2.).

5) Non esistevano degli affari, e quindi dei conti tra Leopoldo Teglio ed il Muratori? E che cosa adunque significherebbe questo dispaccio diretto da Bologna a Teglio

Leopoldo in cui De-Paoli socio del Muratori gli telegrafa: « Spedito pelli 80 basso (olio), fino 40, mandorle quintali » 10, dietro lettera? » (N. 6 Serie 2.

Che De-Paoli fosse socio del Muratori appare bastantemente dalle lettere del Leopoldo Teglio che ci risparmiamo citare poichè è provato dal tenore della seguente lettera di esso De-Paoli,

6) La quale riportiamo qui per esteso avendo essa una importanza decisiva e particolare al fatto per la data del 15 Maggio 1867 onde è provato che anche a tale epoca esistevano i conti tra il Muratori e Leopoldo Teglio cui venne rilasciata da De-Paoli e che ora produciamo sotto il N. 7 Serie 2. — Essa dice dunque così:

« Carissimo Muratori

« Lucca 15 Maggio 1867

« Quest'oggi il sig. Teglio si è presentato da me dicen- » domi di aggiustare il suo conto, io gli ho risposto che i » conti li faccia con voi, e *ve ne do facoltà se non avete ag-* » *giustato i conti di aggiustarli.*

» Luigi De-Paoli »

Aggiungiamo a questa lettera un'altra segnata N. 8. Serie 2. timbrata alla posta di Bologna il 25 Settembre 1866 per l'opportuno confronto del carattere e firma di De-Paoli.

Così ne pare di avere dimostrato, contrariamente all'asserto di Muratori la esistenza di affari e di conti tra lui e il Teglio Leopoldo, e sfidiamo qualunque argomento in contrario

V. Vediamo ora come si comportarono Angelo Teglio e Muratori dopo il 20 Maggio giorno della levata di quelle sei pelli. — Qui Muratori, come sempre, si contradice ed è contradetto. Nel primo suo esame a Lucca le contradizioni sono palmari ed evidenti fra periodo e periodo, quasi diremmo tra parola e parola Teglio gli avrebbe *promesso* il denaro pregandolo a non farlo scomparire, *non gli manifestò* il compratore dell'olio *ne gli fece cenno* che questi avesse trattenuto il denaro, o *almeno non si ricorda.* Poi soggiunge che *gli pare* che dicesse *averlo venduto a suo figliuolo.* Fatto sta, concluda, è questo solo ricorda bensì

simo, che rispose non conoscere altro che la Dogana. E se confrontiamo il primo esame col secondo troviamo ne' fatti per lo meno moltissima diversità. Basti questo. Disse al giudice Istruttore di Lucca di non aver mai avuto dal Teglio l'ammontare delle sue pelli e nemmeno alcun acconto e nel secondo esame al dibattimento depone che Teglio gli offerse il pagamento dell' importo dell' olio; e come questa offerta di pagamento Teglio la facesse non solo a parole ma anche a fatti ce lo dice il testimone *Silvestri* il quale fu presente all' esibita di venti marenghi fatta dal vecchio Teglio al Muratori come importo di sei pelli d' olio, ed inteso costui rispondergli: *o tutto* o *nulla* e *guardava il Ricevitore*. Dunque il Muratori poteva ben dire che se non ebbe acconto di pagamento dipese da lui che lo rifiutò, perchè il vecchio Teglio con quell' acconto e scontando il credito del figlio intendeva così di pagar tutto. Sarebbe stato più esatto e ciò che importa più sincero.

Dopo quanto si è detto delle relazioni tra il Leopoldo Teglio ed il Muratori, dell' impiego di quelle pelli, della fattura e conto spedito dal figlio Teglio, dell' offerta di pagamento fatta nel modo e nelle circostanze suesposte vorremmo noi accettare per veri i fatti quali ci sono in un modo così inverosimile o discorde narrati dal Muratori? Il detto del Teglio imputato merita più fede poichè appoggiato a prove ed alla più assoluta verosimiglianza.

Il dialogo fra Teglio e Muratori accadde in Modena nella metà di Giugno quando vi ebbe a ritornare quest' ultimo, e siccome fu rifiutata da lui l' offerta di pagamento fattagli come e nel modo sopra riferito, Teglio Angelo scrisse a Leopoldo suo figlio come andavano le cose e questi rispose con una lettera che produciamo sotto il N. 2. nella 3 Serie, lettera importante che riempie una lacuna nel processo e dà molta luce sul fatto. Essa è datata dal timbro postale di Vicenza 13 Giugno 1867. Da essa appare come il figlio esso stesso sarebbe venuto volontieri a Modena per *aggiustarsi* col Muratori, ma affari glie le impedivano, da essa appare che la trattenuta della somma di L. 458, 16 fu opera sua e come e perchè la trattenesse, ma citiame senz' altro

le sue parole: « Se Muratori ti dovesse dire qualche cosa « di male digli che io lo posso citare innanzi al Tribunale « a farmi rendere ragione di quello che mi hanno fatto e « perchè hanno aspettato quando è loro accomodato a pa- « garmi, *anzi non lo avrebbero ancora fatto* ». Qui parla in plurale, poichè si riferisce anche al socio De-Paoli, come si vede dal rimanente della lettera. E aggiunge queste significantissime parole: « Io avrei piacere che tu gli rito- « nassi ancora quello che hai nelle mani *per dargheli dopo* « *tanto tempo quanto hanno fatto aspettar me* ». Da tale lettera scritta sotto l'impressione dello sdegno e del dispetto, suggerito però solo dall'onestà e dalla coscienza del proprio diritto, si vede che il protagonista, diremo così, di questo dramma è stato il figlio Leopoldo, e il padre non agì che quale di lui strumento nel modo che vedremo più oltre.

VI. Vistosi così dal Muratori come Leopoldo Teglio intendesse soddisfarsi o almeno assicurarsi del suo credito, colse egli pure la circostanza che vi era sempre il Botti a rispondere delle sei pelli d'olio e decise di farne il capro espiatorio nella quistione. Così si presentò a lui domandando la sua mercè. Udiamo come avvenne anche questa importantissima parte di fatto tra il Botti ed il Muratori e udiamolo da loro medesimi.

Il Botti nella sua querela e nella conferma della querela stessa non fa parola di tale incontro, ne depone solo al dibattimento affermando che *nel 9 Giugno* comparve il Mu- « ratori all'ufficio e dissegli le seguenti parole: *ove sono* « *le mie sei pelli di olio?* Al che rispose averle ritirate « Teglio a di lui nome rilasciando il recapito di scarico « *che ebbe a mostrargli*. Allora Muratori soggiunse: *Teglio* « *jeri era buono, oggi no*. E chiesta spiegazione di tale frase, « non senza osservare che le altre pelli le aveva ritirate « in di lui nome, Muratori riprese che le sue pelli dovevano « essere in Dogana e che ne voleva la consegna ».

Di qui chiaro si vede che allora quando il Muratori si presentò alla Dogana aveva già parlato con Teglio Angelo, aveva già rifiutato l'acconto, erasi già determinato di profittare del Botti. Le parole da lui dette: *dove sono le*

mie sei pelli? mostrano che era informato come Teglio le aveva ritirate, lo conferma il chiedere di quelle sei soltanto non delle altre due in precedenza levate dal solo Teglio, lo ribadisce poi la soggiunta: *Teglio era buono jeri, oggi no.*

E il Muratori smentisce egli forse di aver parlato prima al Teglio che al Botti? Mai no. Nel primo esame ha usato, come in tutto il resto, anche su di tale particolarità un' ammirabile paramonia di parole. Ma al dibattimento ne ha parlato con altrettanto ammirabile quanto rara precisione e chiarezza, poichè esplicitamente dice come prima di presentarsi al Botti avesse veduto Teglio, e fosse stato informato della vendita delle pelli e avesso avuto promessa di pagamento. Del resto con poche parole ma abbastanza chiaro conferma il racconto del Botti, meno l' esibita della dichiarazione, nelle parti sue più sostanziali.

VII. Fatto è che il Muratori tenace nel suo proposito di non volerne sapere del credito di Leopoldo Teglio (e civilmente poteva aver regione) convenne il Botti giudizialmente innanzi la Pretura Modena-Città, con atto di citazione 20 Luglio 1867, per la restituzione delle sei pelli d' olio o dell' equivalente valore. Il Botti, mirando allora a provvedere in via civile al proprio interesse, fece eseguire sequestro su certa quantità di olio, che credeva di ragione di esso Teglio, ma che, essendo di proprietà d' altri, in seguito a spiegata opposizione, dovette essere sciolto. Allora il Botti, assai opportunamente, chiamò in causa e proprio rilievo il Teglio, questi comparve, e qui è a notare circostanza di non lieve momento, sostenne il tacito mandato di ritirare le pelli, allegò i conti esistenti, dichiarò poi ad ogni modo di offrirsi sin d' allora a rilevare il convenuto Botti (V. pag. 7 vol. docum. causa civ. Serie I.). Non fu d' uopo che fosse accettata quell' offerta, poichè il Botti fu assoluto colla sentenza pretoriale dall' avversaria domanda. Il Muratori interpose appello e il Tribunale credetto potere riparare, come riparò, la sentenza del Pretore, condannando il Botti giusta la istanza del Muratori, e riserbandogli azione verso del Teglio, che, non è fuor d' opera notare, non fu chiamato a rilievo dal Botti, non comparve in causa e ne manco ebbe la intimazione della sentenza

in base della quale il Botti si rivolse a lui chiedendo d'essere rilevato dalla subita condanna, ma il Teglio persistette nelle già esposte ragioni, offri, come sempre offre, la sola differenza già esibita al Muratori e protestò non essere tenuto ad altro, almeno fino a nuovo giudizio.

Allora fu che il sig. Botti ricorse alla via penale, dopo minaccie che al Teglio, forte della sua onestà, non diedero mai fastidio, e fu spòrta la querela di truffa nel manifesto intento di ottenere che il Teglio sottostasse una buona volta al pagamento della somma di L. 1100 equivalente delle sei pelli d'olio o al rimborso delle spese giudiziali. Così ebbe origine il presente giudizio.

Di tal guisa irretrattabilmente posto il fatto ne derivano chiare e ordinate le seguenti quistioni.

1. Esistono rapporti di reato tra Angelo Teglio ed il Botti?

2. Esistono nel fatto imputato gli elementi della truffa?

3. Nell'ipotesi di truffa quale sarebbe la entità del reato?

VIII. Noi sosteniamo che nel fatto esposto, comunque vogliasi qualificare, il Botti non era che un terzo, la cosa avveniva veramente tra Leopoldo Teglio da una parte e Pellegrino Muratori dall'altra. Di Muratori infatti erano le sei pelli di olio, Muratori era da Leopoldo Teglio ritenuto per suo debitore e solo Muratori si poteva avere di mira da Leopoldo Teglio, il quale pensava di pagarsi in un modo piuttosto che in un altro. E Teglio Angelo non fu che il mezzo di cui si servì il figlio per ottenere l'intento, nè risulta in alcun modo provato che il padre fosse sciente del credito del figlio e più del proposito fatto da costui di pagarsi, trattenendo su quelle sei pelli di olio quanto pretendova di sua ragione. Chi pensò adunque ed organizzò la operazione fu Leopoldo Teglio, a mezzo del padre, chi era lo scopo di quel fatto era Muratori: Angelo Teglio nulla ne sapeva; diversamente ragionando, come si spiegherebbe che Leopoldo Teglio manda il conto ed il residuo al padre, destinandolo pel Muratori, e che a costui dal padre viene esibito l'uno e l'altro? come si spiegherebbe che si fossero trattenute sole L. 458, 16 importare del costo e non piut-

tosto la intera somma rappresentante il valore delle sei pelli d' olio? come si spiegherebbe che il figlio si rallegri dell' esito e scriva al padre in termini che si risolvono in questi: « se non facevo così, io non sarei stato pagato, Muratori se la merita, se ha delle ragioni le faccia valere? » Muratori non ha potuto escludere la esistenza di quei conti, le sue negative pertinaci sono distrutte dalle prove, in parte anche dalle sue stesse parole; finchè adunque sta la esistenza di quei conti si spiega che i veri protagonisti del fatto furono il creditore ed il debitore, che Angelo Teglio non fu che strumento inconsapevole dell' uno, Botti non era che un terzo e fu, bisogna pur dirlo, vittima impensata dell' altro.

Che Teglio Angelo inscienta del credito, che pretendeva suo figlio Leopoldo, lo fosse poi certamente del proposto fatto da costui di pagarsi, diremo per sorpresa, può dimostrarlo ancora il fatto che dalle lettere prodotte si vede come dal figlio egli percepisse delle provvigioni per la sensaleria, che appunto come sensale altre merci, anzi altre pelli di olio, aveva esso spedite al figlio, e quindi si avrebbe la spiegazione naturale che il padre facesgli quella spedizione di 6 pelli di olio come sensale e come avova fatto tante altre volte, e seppe dipoi in che modo il figlio intendesse pagarsi, si avrebbe la spiegazione naturale che non delle prime partite di quelle 20 pelli d' olio ma solo dell' ultima si fece la spedizione, con pericolo ebe non se ne potesse approfittare Adunque Angelo Teglio non partecipò al fatto del figlio che inscientemente, nè attese punto a truffare il Botti, contro cui del resto nessuna ragione poteva esso avere per recargli danno sì grave.

Abbiamo voluto stabilire la parte vera di ciascuno in questo fatto, quantunque si tratti di reato d' azione pubblica, poichè è chiaro che se Teglio Angelo fu inconsapevole del proposito di suo figlio non agì con dolo e quindi è innocente dell' ascrittogli reato.

Osserviamo ancora che se il Botti potesse esercitare azione penale contro del Teglio (o a meglio dire, nell' aspetto dell' azione pubblica, se si potesse discutere di reato fra Teglio e Botti, con esclusione dei Muratori, come si è fatto) si

avrebbe questo di assurdo che *in uno stesso* reato e per gli *effetti penali* altra sarebbe la persona del *truffato*, ed altra quella del *danneggiato*; e si procederebbe criminalmente, qualificando reato un fatto che ha per uno dei più essenziali estremi il *danno nel truffato* dopo che questi è stato pagato per intero, pur sempre avvalorando il processo sugli estremi verificatisi soltanto in di lui confronto.

Angelo Teglio non si è *dolosamente appropriate* sostanze del Botti, non *ha usato raggiro* (se no avesse usato) *per lucrare a di lui scapito*, non *ha convertito in proprio vantaggio o a vantaggio di altri* alcuna somma del Botti; dunque nei rapporti fra Angelo Teglio e Botti non si verifica alcuno degli elementi costitutivi il reato di truffa, dunque nè il Botti gode la relativa azione penale, nè di azione penale può parlarsi nei loro rapporti Che se per un fatto che, nel rapporto con altra persona, poteva costituire un reato il Botti ebbe a soffrire un danno, egli gode bensì dell'azione civile di reintegro contro di colui che ne fu la causa ma non può usufruire dell'azione penale per reato che non lo riguarda.

La sentenza osserva non occorrere che i raggiri siano usati colla persona di cui si agognavano i beni, e siamo d'accordo, ma, domandiamo noi, come si potrà poi ammettere che abbia azione penale una persona diversa da quella di cui quei beni si agognavano? Codesta osservazione della sentenza è una solenne riprova dei nostro argomento e ci fa vedere chiaramente tutto l'equivoco in cui è caduto il Tribunale, confondendo nel campo penale la persona del truffato e quindi del danneggiato per virtù propria o diretta del reato colla persona di un estraneo, il danno del quale deriva in modo indiretto da una quistione di responsabilità civile.

IX. Ma quando anche Angelo Teglio fosse stato sciente del proposito fatto da suo figlio, vi sarebbero perciò nel ritiro di quelle sei pelli di olio gli elementi del reato di truffa? Eccoci alla seconda e più importante quistione che più veramente entra nel diritto.

L'art. 626 del nostro Codice Penale definisce il reato

di truffa, conforme alla legislazione francese, ne' seguenti termini:

« Chiunque sia facendo uso di falsi nomi o di false qua-
« lità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere la
« esistenza di false imprese, di un potere o di un credito
« imaginario, o per far nascere la speranza od il timore di
« un successo, di un accidente o di qualunque altro avveni-
« mento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o ma-
« neggio doloso, atto ad ingannare od abusare dell' altrui
« buona fede, si sarà fatto consegnare o rilasciare denaro,
« fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse,
« quietanze o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con
« alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli
« altrui beni sarà punito col carcere e con multa estensibile
« a lire duemila, salve sempre le pene maggiori se vi è
« reato di falso ».

Donde veggiamo con Chauveau ed Helie (Vol IV. Cap. III. pag. 101 ediz. Napoli 1863) essere necessari tre fatti distinti per dare vita a questo delitto, che nella loro legislazione riceve nome di scrocco (escroquerie), e cioè:

1. *a*) L' uso di mezzi fraudolenti.

2. *b*) La consegna di oggetti ottenuta mercè questi mezzi

c) Il distornamento degli oggetti stessi.

Dovremo qui occuparci solo dei due primi capi e aggiungiamo inoltre coll'illustre Carrara (Programma, parte spec. Vol. IV° § 2354).

3. *d*) Che la frode debba essere diretta al fine di lucro proprio od altrui.

4. *e*) Che anche l'inganno a fine di lucro non costituisce truffa, so vi è altro animo nell'agente.

5. *f*) Che oltre tutto ciò il lucro al quale si agogna deve essere indebito.

Vediamo come nel fatto di Angelo Teglio si verifichino i cinque suddetti estremi.

1. Noi diciamo che Angelo Teglio non usò di mezzi fraudolenti. Due mezzi fraudolenti gli addebita la querela del Botti, l'uno che egli siasi asserto mandatario del Muratori mentre non lo era, l'altro che abbia esibito un reca-

pito ove si diceva facoltizzato dal Muratori a ritirarne le merci. Ma del secondo di questi mezzi ci dispensiamo di parlare in diritto (e molto vi sarebbe a dire sulla sua idoneità ad ingannare) poichè in fatto è rimasto completamente smentito ad opera dello stesso querelante.

Non vorremo neppure, dopo quanto abbiamo stabilito in linea di fatto, esaminare se stia o no l'asserzione del mandato, ciò poco ne importa; vediamo piuttosto l'essenziale se cioè il Teglio fosse o no mandatario del Muratori

Il mandato può essere espresso o tacito e l'accettazione del medesimo ugualmente (Cod. Civ. art. 1738) Il mandato si estingue per diversi modi (id. id. art. 1757) dei quali l'unico possibile nel caso concreto sarebbe la revocazione

Ora, che Teglio Angelo avesse mandato dal Muratori di ritirare merci Muratori stesso non lo ha escluso nel primo suo esame, chè allora non avea ancora trovato fuori la distinzione di mandato per contrattare e vendere e di mandato per ritirare le merci (quasi che, ammessa la fiducia, la seconda operazione fosse più importante della prima), ce lo ha detto Botti a pag. 3 del processo, nè vogliamo qui tediarvi ripetendone le parole, e per giunta lo stesso Botti era pronto a giurare che mai il Muratori non erasi lamentato per questo, quantunque il Teglio talvolta *da solo* facesse il ritiro della merce, ce lo ha poi ripetuto, per non dire altro, Muratori medesimo con quelle parole: *Teglio jeri era buono, oggi no*, parole che l'appellata sentenza può bene storcere a diverso significato, ma che avuto riguardo a ciò che di per se suonano e alle circostanze che le hanno precedute o accompagnate vorranno per sempre dire che Angelo Teglio aveva il mandato di ritirare quelle merci, se non che tale mandato poteva cessare da un momento all'altro. E che tale sia il significato loro questo lo dimostra che interrogato il Muratori ad istanza della difesa a darne spiegazione rispose: Se Teglio mi avesse pagato senza scontare quel credito tutto sarebbe finito. Dunque il mandato c'era, concludemmo noi, e la sentenza appellata credette quasi di fare dello spirito, asseverando che in tale evento tutto sarebbe finito perchè Muratori non avrebbe avuto alcun

interesse di agire, e sarebbe stato caso del noto principio che chi non ha interesse non ha azione. Questo è verissimo. Ma altrettanto è verissimo che se dunque Muratori, pagato per intero, avrebbe tacitato il mandato in sostanza c'era, altrimenti tuttochè soddisfatto della somma totale avrebbe dovuto per lo meno severamente ammonire il Teglio a non permettersi più di uscire dai limiti del mandato ritirando le merci.

Ma era egli siffatto mandato revocato ad occasionem?

Davvero, per quanto crediamo d'essere corti di intendimento in certe quistioni, noi non ci possiamo indurre a ritenere che il Botti sia rimasto soccombente nella causa civile in sede di appello pel motivo che il Teglio non avesse mandato, mentre è luminosamente provato che un mandato nel Teglio esisteva e che mai non era stato revocato, e lo fosse pure stato mai al Botti non se ne era fatta la notificazione, ed egli si avrebbe pur sempre dovuto riguardare come un terzo che ignorando quella revocazione agì in buona fede; e null'altro dovea venirne da ciò che un regresso del Muratori mandante contro il mandatario Teglio se a costui in realtà avesse revocato il mandato. Ciò è chiaro pel disposto dell'art. 1750 del Codice Civile

Adunque è positivo che Teglio Angelo era e poteva e doveva anzi ritenersi mandatario tacito del Muratori. Siamo quindi nel caso, non più di uno che assume una falsa qualità, ma che usa di una qualità vera; e quando anche il Teglio per mezzo di questa vera qualità avesse operato, il che appena si può supporre, con pensiero di frode, sarebbe pur sempre vero che non avrebbe fatto uso di una falsa qualità e quindi mancherebbe nel caso attuale il primo estremo di truffa. Basta in proposito citare i nominati Chauveau ed Helie (pag. 103. id e s.) « Il colpevole che avesse fatto uso di un nome sotto il quale è comunemente conosciuto, ancorchè non sia il suo, o che conosciuto sotto questo falso nome si fosse avvalso del nome suo vero non potrebbe dirsi di avero fatto uso di falso nome *quantunque avesse operato con un pensiero di frode* La stessa osservazione si applica all'uso di una falsa qualità »

E se vogliasi saperne il perchè, chiaro è questo nello

spirito e nelle parole della legge e chiaro vi ragionano i citati autori che proseguono di tal modo: « La intenzione fraudolenta non è bastevole, è mestieri che essa sia accompagnata da rigiri tali che facciano impressione sullo spirito di un terzo e sorprendano la sua fiducia. Or *non può novverarsi tra i rigiri criminosi l'uso di un nome che appartiene a colui che lo ha assunto.* E così dicasi della qualità »

2. Se pertanto Teglio Angelo non fece uso di una falsa qualità ma di fatto era il mandatario di Muratori, da qual movente fu tratto il Botti o chi per lui a fargli la consegna dello sei pelli di olio? Indubitatamente dal sapere la esistenza di quel mandato o quanto meno dal sapere che non ne era stata fatta la revocazione, da tutt'altro adunque che da artificio del Teglio e da uso di mezzi fraudolenti. Leggansi in proposito gli atti della causa civile e si vedrà come il Botti non potrebbe oggi sostenere di essere rimasto vittima di un inganno per parte d'Angelo Teglio, mentre ha sostenuto, con ogni sua possa e con tutta ragione, in quella causa, che Angelo Teglio era mandatario di Muratori e che legittima era la consegna fatta dalla Dogana. Dunque nessun mezzo fraudolento determinò la consegna stessa, dunque manca un secondo estremo del reato di truffa, estremo che del resto si confonde col primo.

3. Ora passiamo a vedere se e come nel fatto attuale vi sia l'elemento del lucro. Il nostro art. 626 vuole siffatto elemento, imperocchè richiede che l'artificio doloso sia diretto a carpire la totalità o parte degli altrui beni, traducendo così le dottrine romane che alla esistenza del furto (sotto il qual nome intendevano esse abbracciare ogni sorta di reato contro la proprietà) esigevano l'estremo del lucro, ondecchè Paolo sembra quasi volesse definire la truffa quando insegnava che il furto *est contrectatio fraudolosa lucri faciendi causa*, e così Azone, Donello, Cujacio, West ed altri fino al nostro Carmignani che combattendo un'opposta scuola chiudeva, a mo' di dire, la discussione e stabiliva essere il furto l'ablazione delle cose altrui mobili contro la volontà del padrone e con animo di trarne lucro, definizione che passò quasi testuale nel art. 374 del Codice

Toscano penale ancor vigente. E lo stesso Carmignani a togliere qualunque dubbio lasciò scritto che lucro consisto *non nel procacciarsi un comodo qualunque* ma propriamente nell'*aumentare il proprio patrimonio colla diminuzione dell'altrui*, come anche a tale sentenza si conformarono il Giuliani, il Puccioni ed altri. Ma, tornando a noi, l'appellata sentenza vedendo che pel reato di truffa questo estremo del lucro è indispensabile ammetteva quale circostanza attenuante [1], che Teglio Angelo avesse voluto favorire il figlio e che quindi nulla abbia lucrato per se medesimo. Leopoldo Teglio adunque, come ormai non si può più dubitare, fu il solo che dal fatto del proprio padre avrebbe ritratto lucro Si è in tesi di lucro altrui. Senz'altro quindi passiamo a vedere se, nel caso nostro, tale specie di lucro quella sia che è necessaria a costituire la truffa.

4. E di leggieri si può affermare che no. Dice infatti il Carrara che l'inganno anche diretto a fine di lucro non costituisce stellionato se vi si mescola un altro oggettivo per cui degeneri il fatto in diverso reato. E a tale proposito reca esempi nei quali si ha, citiamo le sue parole, « tutta la soggettività della frode diretta all'inganno altrui con apparecchio esteriore (come vuole egli chiamare l'artificio doloso) e si ha inoltre il fine di lucro, eppure si elimina il titolo di stellionato per lo intervento di una oggettività ulteriore. Chi si finga agente della publica forza e simulando tale qualità estorca denaro non lo dito già responsabile di stellionato o di scroccheria, quantunque soggettivamente vi siano tutti i caratteri della frode. Chi simulando amicizia col magistrato dà a credere di comprarne i favori per carpire ad altri del denaro voi non lo addebitate di stellionato, quantunque l'anima della sua operazione criminosa sia la frode ed il fine di lucro. O la violenza implicita o l'insulto alla giustizia che si mescolano in queste frodi fanno obliare il titolo supplementare e scomparire l'oggettivo della proprietà reale o ci troviamo in faccia a ordini più elevati di maleficio »

Applichiamo questi esempi al caso di Angelo Teglio, con questo però di meglio che il fatto di lui non dege-

nera ne manco in diverso reato. Ammesso per un istante che nell'operato di lui vi fosse la frode, un'altra oggettività si presenta nel reato e vi subentra, l'animo cioè di giovare il figlio procurandogli il pagamento di un credito. Saremmo in tesi di ciò che lo stesso Carrara coi giureprudenti toscani chiama *ragion fattasi*; dunque dobbiamo concludere, che quantunque non potesse negarsi l'elemento del lucro e del lucro altrui, tuttavia questo non sarebbe costitutivo di truffa, poichè vi si mescolerebbe un altro oggettivo.

5. E qui vediamo se, nell'ipotesi sempre di un dolo, il lucro al quale si sarebbe agognato dall'agente fosse indebito, o fosse veramente il caso di ragion fattasi.

Pel fatto che abbiamo esposto ne pare abbastanza provata la esistenza dei conti tra Leopoldo Teglio ed il Muratori e la lettera del De Paoli, ultima di quelle che abbiamo prodotte a difesa, pone il suggello alle prove. Ciò ammesso, quale poteva essere la intenzione che guidò il Teglio Angelo nel ritiro di quelle sei pelli, supposto per mera ipotesi che egli fosse conivente col figlio? Lo abbiamo detto Appare manifesto come egli ad altro non avesse potuto mirare che a procurare modo al figlio suo di pagarsi di un credito, si sarebbe nel caso di quella *ragion fattasi*, che nel giure penale toscano costituirebbe uno speciale reato Avrebbe dovuto Angelo Teglio ragionare a un dipresso così: Io mando le pelli d'olio a mio figlio, egli si trattiene il suo avere e mi manda il conto ed il residuo, io rimetto l'uno e l'altro al Muratori, egli non può lamentarsene e se avrà dei diritti li farà valere, si sbrigherà con mio figlio. Ma in tutto ciò dove è la menoma idea di truffa, e massamamente contro il Botti? Che se vi fu un dolo fu questo un dolo lecito, un dolo che interviene senza delitto nelle usuali contrattazioni, poichè, nota il Carrara, è usanza tollerata nell'umano consorzio che i contraenti reciprocamente si ingannino. A questo dolo lecito si riferisce il dettato del giureconsulto romano: *licet contrahentibus sese invicem circumvenire* imperocchè soggiunge l'altro aforisma *vigilantibus jura succurrunt*.

E Teglio che avrebbe voduto il proprio figlio Leopoldo se non ingannato dal Muratori almeno costretto a fare

quistioni pel proprio credito, capitata la occasione di farlo pagare la avrebbe colta, in ciò noi non ravvisiamo che un dolo lecito suscettibilissimo in un padre che agisce per l' interesse del figlio, dolo che sfugge ad ogni sanzione penale.

Questa adunque essendo una ragion fattasi non sarebbe più per ciò solo una truffa. E qui il Carrara ha un esempio che si attaglia magnificamente al caso nostro.

« Chi essendo creditore di altri architetta una sottilissima frode per venire in possesso del denaro del suo debitore e pagarsi non potrete accusarlo giammai di stellionato o scroccheria ma unicamente di una ragion fattasi, se vi ha luogo.

« L' unico dubbio, egli prosegue, che si potrebbe muovere questo si è desunto dalla prevalenza della penalità in quanto questa fosse per lo stellionato maggiore che per la ragion fattasi. Ma la teoria della prevalenza è regola che guida il giurista quando vi è concorrenza di due reati nello stesso fatto. Ma tutte le volte che noi diciamo sparire il furto o lo stellionato per l' animo di farsi ragione dal quale moveva lo agente, noi non applichiamo quella teorica, perchè non vi è più concorrenza di due reati fra i quali si debba scegliere il titolo da obbiettarsi al colpevole. L' animo di ricuperare il proprio fa sparire dall' azione che materialmente presenterebbe un furto od uno stellionato lo elemento della aggressione alla proprietà altrui che è essenziale in quei malefici. Non si dice che il reato di furto o di stellionato sia assorbito nel concorrente titolo di ragion fattasi, si dice al contrario che a cagione di quell' animo cessano i caratteri dello stellionato e del furto e che, scomparendo questi due titoli, la ragione fattasi è il solo maleficio che rimanga obbiettabile. Non si ha più un ladro od un usurpatore dell' altrui, ma un cittadino, che volle sostituire l' arte o la forza propria all' autorità giudiziale: in ciò consiste la criminosità.

E qui è esattissima la nozione che porge della frode l' art. 404 lettera f. Codice Toscano, perchè non si limita a chiedere una consegna od un lucro, od un guadagno che il colpevole si sia procurato, ma vuole di più che il gua-

degno sia ingiusto, ciò mira appunto ad eliminare dalla frode la ragion fattasi, cosa non abbastanza avvertita in altri codici »

Angelo Teglio adunque sarebbe tutto al più colpevole di ragion fattasi, se fosse provato che egli fu complice sciente del proprio figlio nel fatto di cui è chiamato a rispondere, non sarebbe mai colpevole di truffa. Il reato di ragion fattasi non trova nel Codice nostro altro riscontro che in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art 286), ma richiedendosi ivi lo estremo della violenza verso le persone all' oggetto di esercitare il preteso diritto non saremmo nemmeno in questo caso, e il fatto del Teglio Angelo, anche nella peggiore ipotesi, sfuggirebbe ad ogni penale sanzione.

Concludiamo adunque con ogni convinzione che nel fatto medesimo non esistono gli elementi del reato di truffa.

X. E confessiamo francamente che, giunti a questa ultima parte della nostra discussione, proviamo una certa ripugnanza a trattarne poichè tanto siamo persuasi della innocenza del nostro cliente che ci pare, perdonate o Eccellenze l' amor della causa, ci pare un assurdo persino la ipotesi che egli sia colpevole. Ma è pur d' uopo trattare anche di ciò per segnalare all' attenzione vostra un errore di diritto che è nell' appellata sentenza, errore il quale dovea necessariamente avvenire dal momento che si ammisero rapporti di reato tra il Teglio Angelo ed il Botti. L' errore consiste in ciò che si condanno il Teglio come colpevole di truffa pel valore di it. L. 1100 importare di tutte le sei pelli di olio Si misurò cioè l' entità del reato da quella del danno subito dal Botti, e ciò torniamo a dirlo era un errore di diritto necessario. Se Teglio era il truffatore e Botti il truffato, certo, il danno è di L. 1100, importare di tutte le sei pelli di olio. Ma ecco che la sentenza appellata, così motivata, urta nel fatto e lo scinde e lo smentisce e necessariamente lo travisa. Imperocchè è provato che Teglio Angelo volle restituire al Muratori la differenza tra il preteso credito del figlio e l' importo delle sei pelli. È provato che Muratori rifiutò dicendo: tutto o nulla. È provato che per tale differenza il Teglio si esibì sempre, anche in giudizio, pronto

a pagare *a chi di ragione* Or, come si potrà sostenere e sentenziare che all'atto in cui ritirava dalla Dogana le pelli d'olio, se aveva in mente di truffare, avesse in mente di truffarne l'importo totale? Ciò è incredibile, perchè smentito dai fatti susseguenti ed in modo irrefutabile. Dunque la quantità del suo dolo, o meglio la *quantità naturale* del suo reato sarebbe stata di sole L. 458, 16 non di tutta la somma di L. 1100.

A ciò persuade un'altra ragione palmare. Ognun vede che egli di tutta la somma era detentore con l'obligo di farne il versamento al Muratori, e al Muratori egli pagava nel modo ideato dal figlio, ossia quella differenza egli la esibiva e la pagava in contanti; la quistione vertiva e si riduceva unicamente su quelle L. 458, 16; che colpa adunque ne ebbe Teglio se gli venne rifiutata quella differenza, e come a questa si dovrebbe estendere il suo dolo, se questa egli non voleva tenere per sè ma aveva voluto, volle e vuole sempre restituire?

Ma di questo che ne sembra evidentissimo non vogliamo più occuparci, oltrecchè abbiamo ferma speranza che nemmeno voi, o Eccellenze, ne avrete il bisogno, poichè vorrete accogliere la nostra conclusione che è quella di una dichiarazione non essere luogo a procedimento contro Angelo Teglio per l'ascrittogli reato.

XI. Nè vogliamo prima di por termine al nostro dire trascurare di occuparci ma brevissimamente di due argomenti che la sentenza appellata deriva il primo dal contegno e dalle risposte del Teglio che secondo la medesima non sarebbe sempre stato uguale a sè stesso, e l'altro dall'azione che venne riserbata al Botti. È vero che il Teglio chiamato dal Giudice Istruttore tacque del nome di chi aveva ricevute le sei pelli di olio e non parlò punto del figlio Leopoldo, questa sarebbe l'unica contradizione in cui è caduto, ma è ben perdonabile a lui che doveva essere allora sorpreso della imputazione e anche pauroso per quel certo senso di turbamento che la sola idea di essere imputato di un vergognoso reato può produrre in un uomo onesto. Se non che Angelo Teglio sia pur vario nelle sue risposte, ciò

nulla proverebbe dal momento che ora si vede come la verità sia che egli spedì quelle polli al proprio figlio Leopoldo, cosa del resto che asserì tanto nel giudizio penale che nel giudizio civile.

Il Teglio poi in quel primo suo esame era dominato dall'idea anche che il proprio figlio potesse andarne compromesso ed ecco perchè ne tacque il nome; ferranco credette di non essere in obbligo di difendersi ma di attendere dal Botti le prove; ad ogni modo poi osserviamo che la verità egli l'aveva detta precedentemente nel giudizio civile e così non si potrebbe sostenere in via assoluta che egli mentisse per la coscienza che aveva di un delitto In ultima analisi poi il sistema di un imputato che si difende non è sempre il migliore argomento di accusa, poichè la posizione d'imputato dà luogo a necessità dolorose tra le quali anche quella della menzogna, e so sarebbe una esorbitanza il pretendere che mai non si avesse dal contegno dell'imputato e dal suo sistema di difesa a derivarghene carico sarebbe d'altra parte esorbitanza peggiore il pretendere di derivarghene carico quando nessun'altro elemento di prova vi concorresse a sostenerne la colpevolezza.

Nemmeno poi puo avere importanza il fatto che la sentenza civile di appello abbia riservato al Botti un'azione contro il Teglio, perchè questo null'altro significa se non che il Botti non avendo chiamato in causa, come pel suo interesse avrebbe dovuto, il Teglio, questi nell'evento di una condanna del Botti doveva essere tenuto a rilevarle Se il Tribunale Civile avesse creduto intravvedere un'azione penale, avrebbe sospesa la causa civile e iniziato il procedimento relativo. Senz'altro dire quindi insistiamo nella presa conclusione che speriamo sarà da voi accolta.

XII Così, o Eccellenze, farete opera santa e conforme a giustizia Lo ripetiamo Avete innanzi a voi non un volgare malfattore ma un uomo onesto Ripensate agli argomenti da noi svolti, e la vostra coscienza vi persuaderà che essi a favore di un imputato come Angelo Teglio sono di una incontrastabile efficacia. Non vi fu che una voce la quale si sia levata contro di lui per gottargli ancora del

fango. Qui da ultimo ci sia lecito di coprirla del nostro dispiezzo. Il Muratori non dubitò di asserire che Teglio si era approfittato del denaro che egli gli aveva affidato. Il Muratori! Ed egli stesso aveva detto dapprima e ripetuto aperto e chiaro dinnanzi al Giudice Istruttore che Teglio era un galantuomo e che mai di lui non erasi potuto lamentare. Vogliamo dirlo, oh vivaddio! l'iniquità ha mentito a sè stessa, non mancava ad Angelo Teglio che questo ignobile attacco perchè viemeglio fosse provata la sua probità. Ma abbastanza ha egli patito, straziato in ciò che ha di più caro la propria riputazione. Voi cancellerete dalla sua fronte lo stigma del delitto, voi lo ridonerete alla numerosa famiglia che lo attende ansiosa, fate che egli possa tornarle in seno ed esclamare racconsolato e con gioja: è salvo l' onor mio, è salvo l' onore de' miei figli.

NB. *La R. Corte colla sua sentenza proferita nello stesso giorno* 3 *Maggio* 1871, *accolse la conclusione della difesa e dichiarò non essere luogo a procedimento, basandosi principalmente sulla esistenza nel Teglio del mandato per parte del Muratori.*



